

144. - Le indennità personali dei piloti in relazione ai privilegi. — Una questione si presenta intanto, meritevole di particolare attenzione: quella, cioè, se il privilegio concesso ai salari dei piloti si estenda anche alle già ricordate *indennità personali* di cui all'art. 11 del Reg.

Poichè i privilegi sono di natura restrittiva e l'art. 4, n. 1 della legge sui privilegi navali parla propriamente di « *salari* » e non già d'indennità,, un'interpretazione strettamente letterale non potrebbe portare che ad una soluzione negativa. Tutte le volte infatti che la legge ha voluto estendere il privilegio dei salari alle indennità, o lo ha detto espressamente come si legge nell'abrogato art. 675, n. 7, cod. comm. ⁽⁶⁹⁸⁾, o lo ha lasciato intendere usando un termine comprensivo, com'è il caso dell'articolo 4, n. 2, ⁽⁶⁹⁹⁾ della legge sui privilegi, che costituisce il disposto ora citato. Un'altra considerazione rilevante potrebbe essere la profonda diversità del contenuto economico dei salari e delle indennità, essendo i primi destinati ad esser ripartiti fra tutti i piloti, mentre le seconde noi già sappiamo che spettano per intero esclusivamente e personalmente al pilota che le ha guadagnate; sicchè il privilegio, mentre tutela nel primo caso indistintamente e direttamente gli interessi di tutta la corporazione, nel secondo protegge le ragioni del singolo. Tuttavia, va notato che il fine che si è proposto il legislatore, è quello di cautelare con privilegio tutti i guadagni dei piloti, e non già solo quello di assicurare al *corpo* cui questi appartengono la possibilità di assolvere il compito che la legge gli affida; altrimenti, rimarrebbero indifesi tutti i piloti che sono o potrebbero essere non costituiti in corporazioni. Non va, inoltre, dimenticato che, le indennità personali sono remunerazioni *straordinarie* (art. 11 Regol.), le quali, non soltanto costituiscono buona parte dei proventi di pilotaggio, ma, ancora, essendo aggiunte alla normale mercede in corrispettivo di *servizi straordinari*, meritano a mag-

(698) Art. 675: « Sono privilegiati.... n. 7 i salari, gli emolumenti e le *indennità* « dovute al capitano ed alle altre persone dell'equipaggio... ».

(699) Art. 4, n. 2: « i *crediti* risultanti dal contratto di arruolamento del capitano, dell'equipaggio e delle altre persone arruolate a bordo ».